

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE art. 57 L.R. 12.02.2010, n. 10

NULLA OSTA del Parco art. 20 L.R. 11.8.1997, n. 65

AUTORIZZAZIONI, PARERI E ASSENSI in materia ambientale art. 56 L.R. 12.02.2010, n. 10

DETERMINAZIONE di P.C.A. n. 21 del 27.08.2012

PROPONENTE: Custode e Amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Lucca

COMUNE: Stazzema e Vagli di Sotto (LU)

OGGETTO: Progetto di coltivazione della Cava Faniello

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all' Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

*IL DIRETTORE
(o suo delegato)*

ALBO PRETORIO:

Pubblicata

dal

al

n.° del registro

*IL DIRETTORE
(o suo delegato)*

Preso atto che in data 18.06.2012, prot. 2544, il Custode e Amministratore giudiziario della Cava "Faniello" nominato dal Tribunale di Lucca e la società Tre Elle s.r.l. hanno presentato, presso questo Parco quale autorità competente, istanza per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, relativamente al progetto di coltivazione della Cava Faniello, nei comuni di Stazzema e Vagli di Sotto e che, per quanto previsto dall'art. 52 della L.R. 10/2010, il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla stampa quotidiana, ovvero dal 30.06.2012;

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Parco attualmente vigente;

Vista la Legge Regionale 12.02.2010, n. 10 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.2002, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004 con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Parco, n. 3 del 6 maggio 2011, con cui vengono attribuiti al Coordinatore del Settore “Uffici Tecnici” dell’Ente Parco i poteri di cui all’art. 28 della L.R. 11 agosto 1997 n. 65, relativamente alla sospensione, riduzione in pristino e risistemazione dei luoghi in conseguenza di attività esercitate in modo difforme;

Accertato che il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all’interno dell’*area contigua zona di cava* del Parco Regionale delle Alpi Apuane perimetrato dalla L.R. n. 65/1997 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 73/2009;

Preso atto che il procedimento è stato sospeso in sede di avvio per carenza documentale e che la documentazione mancante è pervenuta in data 07.07.2012 protocollo n. 2871;

Ricordato che in data 12.04.2012, protocollo n. 1332, il Comando Guardiaparco ha trasmesso comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, in cui si ipotizzano reati per lavorazioni effettuate nella Cava Faniello, senza le dovute autorizzazioni, consistenti in sintesi nelle seguenti opere:

- una rampa di arroccamento di circa 100 metri a collegamento dei piazzali di quota 1.179 m s.l.m. e 1.210 m s.l.m.;
- uno scavo di circa 588 mc. in corrispondenza del piazzale di quota 1.210 m s.l.m.;
- operazioni di taglio in corrispondenza del piazzale di quota 1.225 m s.l.m.;

Ricordato altresì che la AUSL 2 di Lucca, con nota acquisita al protocollo del Parco in data 15.03.2012, n. 1006, ha comunicato di non aver emesso alcun provvedimento, ai fini della sicurezza, per le lavorazioni sopraccitate, ma di aver richiesto alla ditta di presentare un progetto per le operazioni di messa in sicurezza del versante instabile, da sottoporre comunque alle necessarie autorizzazioni;

Ritenuto di applicare quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 65/1997, per le lavorazioni di cui ai punti precedenti, secondo le seguenti azioni:

- disporre la *sospensione delle attività* nell’area oggetto delle lavorazioni non autorizzate;
- sospendere l’*ordine di risistemazione ambientale* in attesa che sia chiarita l’effettiva finalità di tali lavorazioni ai fini della sicurezza, ovvero in attesa che sia completato l’iter della loro eventuale autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti;

Preso atto che l’intervento in esame corrisponde al progetto di coltivazione già autorizzato dal Parco con PCA n. 21 del 19.11.2008, che viene riproposto in quanto non ancora completato;

Visti gli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta nella riunione del 20.07.2012 come da verbale di seguito riportato:

La commissione visto lo studio di impatto ambientale e il progetto di coltivazione in esame, sospende l’esame della pratica richiedendo le seguenti integrazioni:

1. integrazioni come da nota pervenuta in data odierna da Arpat, allegata al presente verbale.

Vista la documentazione integrativa, richiesta in data 24.07.2012 protocollo n. 3107 e pervenuta in data 31.07.2012;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione tecnica dei Nulla Osta in data 10.08.2012 come da verbale di seguito riportato:

La Commissione visto il parere di ARPAT di cui alla nota n. DP LU 1.03.32/1.12, pervenuta in data odierna al Parco ed allegato al presente verbale, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui al suddetto parere e le prescrizioni di cui alla precedente P.C.A. n. 21/2008. Relativamente alla applicazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 65/1997, la Commissione si riserva di procedere con proprie successive valutazioni ed atti.

Preso atto altresì che per quanto disposto dall'art. 56 della L.R. 10/2010, il Parco, per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale, necessari per la realizzazione del progetto, ha convocato una conferenza di servizi, invitando le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli di Sotto

Comune di Stazzema

Provincia di Lucca

Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara;

ARPAT - Dipartimento di Lucca

AUSL n. 2 Lucca

AUSL n. 12 Versilia

Visto il verbale della riunione della conferenza di servizi, tenutasi presso il Parco in data 10.08.2012, contenuto all'interno del *Rapporto interdisciplinare*, allegato alla presente determinazione dirigenziale, da cui risulta che le Amministrazioni interessate esprimono i seguenti pareri:

Il Comune di Vagli Sotto esprime parere favorevole in particolare ai sensi della legge 152/2006, sotto l'aspetto urbanistico e igienico sanitario.

La Soprintendenza rilascia parere favorevole di compatibilità paesaggistica, vista la documentazione integrativa richiesta con nota del 3 agosto e sollecitamente pervenuta, vista la circostanza che si tratta di rinnovo di una autorizzazione rilasciata nell'anno 2008, e visto che essa concerne lavorazioni di estrazione in galleria. Si aderisce alle prescrizioni dettate dalla Commissione tecnica del Parco ed in particolare quelle riguardanti i detriti di lavorazione che non dovranno essere accumulati in sito ma allontanati. Il parere è rilasciato sulla scorta della delega della Direzione Regionale BCP della Toscana conferita con nota n. 13094 del 2 agosto 2012, in base alla quale si ricordano anche gli obblighi di legge in caso di ritrovamento di cose di interesse archeologico (art. 91 Dlgs 42/2004).

L'AUSL 12, per quanto territorialmente di competenza, esprime parere favorevole e coglie l'occasione per ricordare al proponente che nel caso in cui vi sia necessità di presentare un nuovo piano di coltivazione riguardante il cantiere del Rondonaio, la viabilità di accesso abbia pendenze inferiori o uguali al 18%.

Il Parco conferma il parere favorevole con prescrizioni di cui alla Commissione tecnica del 10.08.2012, allegato al presente verbale.

La Conferenza di servizi prende atto dei pareri pervenuti dalla Provincia di Lucca ed in particolare:

- prende atto del contributo istruttorio reso dal Servizio di Pianificazione Territoriale, prot. n. 156411/7.3.1 del 09.08.2012;*
- acquisisce il parere del Servizio Ambiente (allegato 2 al precedente contributo) e lo allega come parte integrante del presente verbale;*

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale, avviato in data 30.06.2012, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione, da parte del Proponente, delle integrazioni documentali, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in 45 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

Considerato che il Parco, in riferimento al progetto di coltivazione della Cava Faniello, ha assolto a quanto previsto dall'art. 56 della L.R. 10/2010, assicurando l'acquisizione delle seguenti autorizzazioni e pareri in materia ambientale:

- *Parere favorevole del Comune di Vagli Sotto per le materie di competenza;*
- *Parere favorevole della Soprintendenza per le materie di competenza;*
- *Parere favorevole della ARPAT Dipartimento di Lucca, per le materie di competenza;*
- *Parere favorevole della AUSL n. 12 Versilia, per le materie di competenza;*
- *Pronuncia di Compatibilità Ambientale e Nulla Osta del Parco;*

Visto il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale del progetto di coltivazione della Cava Faniello, allegato al presente atto e costituito da:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 10.08.2012;

Tenuto conto che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della L.R. 10/2010 e dalla Delibera del Consiglio direttivo del Parco, n. 34 del 21.07.2010, effettuando il versamento di € 1.300,00 (corrispondente a due anni di coltivazione), tramite bonifico registrato con reversale n. 191 del 20.07.2012, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5‰ ;

Vista la dichiarazione di disponibilità dei terreni oggetto dell'intervento, presentata dal Custode e Amministratore giudiziario della Cava "Faniello" nominato dal Tribunale di Lucca e dall'Amministratore della società Tre Elle s.r.l., in data 18.06.2012, protocollo 2544;

DETERMINA

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/1997, comprensivo dell'**Autorizzazione al vincolo idrogeologico** di cui al R.D.L. 3267/23, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "**CAVA FANIELLO**", acquisito al protocollo del Parco data 18.06.2012, protocollo 2544 e successivamente integrato, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute **Programma di Gestione Ambientale** di seguito riportato:

CONDIZIONE GENERALE

Le lavorazioni dovranno avvenire limitatamente alle aree in sotterraneo già autorizzate e non ancora completate.

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE

Si procede alla realizzazione delle attività previste in questa fase, ottemperando alle seguenti prescrizioni ed effettuando le seguenti operazioni e lavorazioni:

- *il detrito prodotto non dovrà essere scaricato nel ravaneto oggetto di bonifica;*
- *nel caso vengano intercettate cavità carsiche dovrà esserne data immediata comunicazione al Parco e dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti;*
- *in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

RIPRISTINO AL TERMINE DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE

Nella realizzazione delle attività di ripristino devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- *nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- *i fronti di cava a cielo aperto, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- *nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- *nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** con la validità temporale di anni **due** a decorrere dalla notifica del presente atto;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per l'*Autorizzazione idrogeologica*;

di applicare quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 65/1997, in merito alle lavorazioni di cui alla comunicazione di notizia di reato del Comando Guardiaparco del 12.04.2012, protocollo n. 1332, ovvero:

- di disporre la sospensione delle attività nell'area oggetto delle lavorazioni non autorizzate, fatta salva ogni eventuale operazione di messa in sicurezza ordinata dall'AUSL competente;
- di rinviare ogni determinazione in merito all'ordine di risistemazione ambientale, in attesa che sia chiarita l'effettiva finalità di tali lavorazioni, ai fini della sicurezza, ovvero in attesa che sia completato l'iter della loro eventuale autorizzazione da parte delle amministrazioni competenti;

DETERMINA ALTRESI'

di approvare il verbale della riunione della conferenza di servizi del 10.08.2012, convocata ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/2010, contenuto nel *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale della variante al progetto di coltivazione della Cava Faniello, allegato al presente atto;

di dare atto che il verbale di cui sopra comporta il rilascio, da parte delle Amministrazioni interessate, dei seguenti pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi in materia ambientale, relativi alla variante al progetto di coltivazione della Cava Faniello:

- *Parere favorevole del Comune di Vagli Sotto per le materie di competenza;*
- *Parere favorevole della Soprintendenza per le materie di competenza;*
- *Parere favorevole della ARPAT Dipartimento di Lucca, per le materie di competenza;*
- *Parere favorevole della AUSL n. 12 Versilia, per le materie di competenza;*
- *Pronuncia di Compatibilità Ambientale e Nulla Osta del Parco;*

di dare atto che il Proponente dovrà acquisire i pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi in materia ambientale, non compresi nel presente atto;

di dare atto che la presente pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, in materia ambientale, di cui all'art. 56 L.R. 10/2010, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di nulla osta del Parco e di vincolo idrogeologico ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di dare atto che la presente pronuncia comprensiva di nulla osta, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto è stata rilasciata sulla base della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dal Proponente, facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il richiedente resterà comunque unico responsabile, tenendo l'Amministrazione sollevata da ogni contestazione e

rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate di cui all'art. 46 della L.R. n. 10/2010;

di chiedere al Proponente di ottemperare, entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto, a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, legge regionale 10/2010 e successive integrazioni, ovvero: "La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del Proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi dove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza";

di chiedere al Proponente che copia di quanto trasmesso al BURT sia contestualmente inoltrata anche al Garante per l'informazione del Parco, per le verifiche di competenza;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini



CAVA FANIELLO
Comuni di STAZZEMA e VAGLI SOTTO

Procedura di valutazione di impatto ambientale
RAPPORTO INTERDISCIPLINARE



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 56 legge regionale 10/2010, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il progetto di coltivazione della CAVA FANIELLO, nei Comuni di VAGLI SOTTO e STAZZEMA, Provincia di Lucca.

VERBALE

In data odierna, 10 agosto 2012, alle ore 10,30 presso la sede del Parco Regionale delle Alpi Apuane, Via Simon Musico a Massa, si è tenuta la riunione della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 56 legge regionale 10/2010, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il progetto di coltivazione della **CAVA FANIELLO**, nei Comuni di VAGLI SOTTO e STAZZEMA;

Premesso che

Con nota n. 3207 del 31 luglio 2012 è stata fissata la riunione della conferenza odierna in cui sono state convocate le seguenti Amministrazioni interessate:

- Comune di Stazzema;
- Comune di Vagli Sotto;
- Provincia di Lucca;
- Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara;
- Soprintendenza per i Beni archeologici;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- ARPAT Dipartimento di Massa Carrara;
- AUSL 2 Lucca;
- AUSL 12 Versilia;

Precisato che con medesima nota è stato invitato anche il Proponente del progetto di coltivazione in esame ditta *Tre Elle srl*;

Le materie di competenza dei soggetti convocati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>AMMINISTRAZIONI</i>	<i>TIPO DI PARERE e/o AUTORIZZAZIONE</i>
<i>Comuni di Stazzema e Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica;</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse; Parere sulle acque meteoriche dilavanti; autorizzazione allo scarico;</i>
<i>Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Parere sul rilascio della autorizzazione paesaggistica;</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>Aziende USL</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale, comprensiva di Nulla Osta del parco e di autorizzazione idrogeologica;</i>

Viste le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi

AMMINISTRAZIONI

RAPPRESENTANTE

<i>Comune di Stazzema</i>	<i>assente</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>dott. ing. Francesco Volpi</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	
<i>Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>dott. arch. Giuseppe Stolfi</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>inviato fax allegato al presente verbale</i>
<i>AUSL 2 Lucca</i>	<i>assente</i>
<i>AUSL 12 Versilia</i>	<i>dott. ing. Davide Tavarini</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

Partecipano alla riunione della presente conferenza:

- dott. Landi Cristiano, in rappresentanza del proponente;
- dott. geol. Paolo Sparita, in rappresentanza della Amministrazione giudiziaria;
- dott. geol. Roberto Andrei, professionista incaricato;

Il Comune di Vagli Sotto esprime parere favorevole in particolare ai sensi della legge 152/2006, sotto l'aspetto urbanistico e igienico sanitario.

La Soprintendenza rilascia parere favorevole di compatibilità paesaggistica, vista la documentazione integrativa richiesta con nota del 3 agosto e sollecitamente pervenuta, vista la circostanza che si tratta di rinnovo di una autorizzazione rilasciata nell'anno 2008, e visto che essa concerne lavorazioni di estrazione in galleria. Si aderisce alle prescrizioni dettate dalla Commissione tecnica del Parco ed in particolare quelle riguardanti i detriti di lavorazione che non dovranno essere accumulati in sito ma allontanati. Il parere è rilasciato sulla scorta della delega della Direzione Regionale BCP della Toscana conferita con nota n. 13094 del 2 agosto 2012, in base alla quale si ricordano anche gli obblighi di legge in caso di ritrovamento di cose di interesse archeologico (art. 91 Dlgs 42/2004).

L'AUSL 12, per quanto territorialmente di competenza, esprime parere favorevole e coglie l'occasione per ricordare al proponente che nel caso in cui vi sia necessità di presentare un nuovo piano di coltivazione riguardante il cantiere del Rondonaio, la viabilità di accesso abbia pendenze inferiori o uguali al 18%.

Il Parco conferma il parere favorevole con prescrizioni di cui alla Commissione tecnica del 10.08.2012, allegato al presente verbale.

La Conferenza di servizi prende atto dei pareri pervenuti dalla Provincia di Lucca ed in particolare:

- 1) prende atto del contributo istruttorio reso dal Servizio di Pianificazione Territoriale, prot. n. 156411/7.3.1 del 09.08.2012;
- 2) acquisisce il parere del Servizio Ambiente (allegato 2 al precedente contributo) e lo allega come parte integrante del presente verbale;

Copia del presente verbale viene consegnata alle Amministrazioni presenti e al Proponente e sarà inviata alle Amministrazioni assenti.

Alle ore 13,30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara chiusa la Conferenza dei servizi.

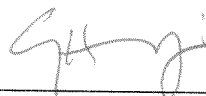
Massa 10 agosto 2012, letto, firmato e approvato.

AMMINISTRAZIONI
Comune di Vagli Sotto

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE



Soprintendenza BAPSAE di Lucca e Massa Carrara



AUSL 12 Versilia



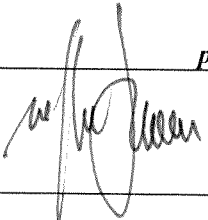
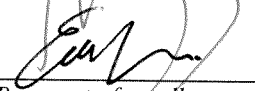
Parco Regionale delle Alpi Apuane



Il presente verbale, compresi gli allegati, è composto da complessive **8 (otto)** pagine.

NOVE

PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA FANIELLO
Comuni di Srazzema e Vagli Sotto
COMMISSIONE TECNICA DEI NULLA OSTA
10 agosto 2012

<i>Componenti</i>		<i>presenze</i>
<i>Coordinatore Settore Uffici Tecnici Specialista in analisi e valutazioni del paesaggio, del patrimonio culturale e dell'assetto socio economico</i>	<i>Raffaello Puccini</i>	
<i>Specialista in analisi e valutazioni geomorfologiche idrogeologiche e climatiche</i>	<i>Alessia Amorfini</i>	<i>assente</i>
<i>Specialista in analisi e valutazioni Geotecniche Istruttore per il vincolo idrogeologico</i>	<i>Anna Spazzafumo</i>	<i>assente</i>
<i>Specialista in analisi e valutazioni Pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro silvo pastorali</i>	<i>Gianfranco Genovesi</i>	
<i>Specialista in analisi e valutazioni floristico vegetazionali faunistiche e ed ecosistemiche</i>	<i>Emanuele Guazzi</i>	
<i>Specialista in analisi e valutazioni condizioni dell'aria e dell'acqua ARPAT</i>		<i>Pervenuto fax, allegato</i>
<i>Rappresentante del Comune Stazzema</i>		<i>assente</i>
<i>Rappresentante del Comune Vagli Sotto</i>	<i>Francesco Volpi</i>	

La Commissione visto il parere di ARPAT di cui alla nota n. DP LU 1.03.32/1.12, pervenuta in data odierna al Parco ed allegato al presente verbale, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui al suddetto parere e le prescrizioni di cui alla precedente P.C.A. n. 21/2008.

Relativamente alla applicazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 65/1997, la Commissione si riserva di procedere con proprie successive valutazioni ed atti.



Allegata al Prot. n.

cl. DP_LU.01.03.32/1.12

del

All'att.ne Arch. Raffaello Puccini

Oggetto: cava Faniello - Proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva - proponente: Tre Elle - Commissione Tecnica per la VIA del 20/07/2012 - Contributo istruttorio ai sensi della LR 10/10

1. Premessa

La documentazione pervenuta (prot. 44701 del 26.06.2012) non comprende gli elaborati progettuali. In base a quanto comunicato dai Settori Tecnici del Parco delle Apuane, il progettista fa riferimento agli elaborati consegnati nella precedente richiesta. Tali elaborati risultavano però non del tutto chiari e necessitavano di alcune integrazioni in parte contenute nella documentazione allegata al presente progetto. Restano in ogni caso alcune incongruenze nella documentazione consegnata precedentemente (ad esempio la relazione tecnica con titolo "Documentazione integrativa richiesta del Parco delle Apuane con prot. 1086 del 01/04/2011", consegnata in due diverse versioni). Successivamente, con prot. 48409 del 10.07.2012, la ditta ha comunicato che la documentazione di riferimento è quella relativa alla variante del 2008 inviando nuovamente gli elaborati progettuali integrati con documentazione richiesta per la variante presentata nel 2011. Si fa pertanto riferimento alla documentazione consegnata nel 2008, a quella pervenuta a questo Dipartimento con prot. 44701 del 26.06.2012 e alle integrazioni pervenute a seguito degli esiti della Commissione tecnica per la Via del 20.07.2012 (prot. 53637 del 31.07.2012).

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Sistema fisico aria

Rumore

Come già riportato nella ns. precedente nota, la documentazione esaminata consente di esprimere un parere favorevole per gli aspetti del rumore derivante dalla normale attività lavorativa ma non consente di esprimere una valutazione per l'utilizzo degli esplosivi presso i recettori più vicini. Per maggiori dettagli si veda il contributo relativo al rumore, allegato alla precedente nota. Si rileva inoltre che nella relazione tecnica di supporto alle emissioni diffuse si riporta che non vengono utilizzati esplosivi.

Emissioni in atmosfera

La documentazione contiene una valutazione dei quantitativi di polvere emessa redatta in base alle linee guida del settore di Modellistica Previsionale di Arpat. A seguito delle ultime modifiche del D.Lgs. 152/06, l'obbligo della richiesta dell'autorizzazione alle emissioni diffuse è fissato al 31 luglio 2012. La ditta ha chiesto l'autorizzazione nei termini previsti e la procedura è in corso di completamento.

Relativamente all'impianto di lavaggio gomme, qualora il suo funzionamento fosse funzio-

ARPAT - ARPAT

Allegato



SINCERT

Il Sistema di gestione ARPAT è
certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A

2012/0056282 - 1
10/08/2012
DP_LU 01 03 32/1.12



nale alla mitigazione delle emissioni diffuse, si ritiene che debba esserne ripristinato l'uso.

2.2. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Come riportato nella ns. precedente comunicazione, in base a quanto contenuto nella documentazione di giugno 2012, non risultava del tutto chiaro l'utilizzo e/o la destinazione dei materiali di scarto dell'escavazione. Nella documentazione integrativa si chiarisce che questo materiale verrà stoccato solo provvisoriamente in alcune aree della cava per essere poi venduto ma dalla relazione non è tuttavia del tutto chiaro a che titolo (sottoprodotto o altro). Si consideri, ad esempio, che per poter essere classificati come sottoprodotti i materiali di scarto devono possedere tutte le caratteristiche previste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/06.

A prescindere dall'utilizzo finale (sottoprodotto da vendere o rifiuto estrattivo ai sensi del Dlgs 117/08), si ritiene che i materiali debbano essere comunque stoccati con modalità adatte ad impedire qualsiasi deterioramento delle acque superficiali in conseguenza del dilavamento delle acque meteoriche. A questo proposito nella relazione la ditta comunica che lo stoccaggio nella parte in sotterraneo della cava possa garantire che questo avvenga. Tuttavia, nella relazione di giugno 2012 si indicava come possibili punti di stoccaggio anche le aree sottostanti il cantiere "Rondonaio", non in sotterraneo. Qualora questo avvenisse, dovranno pertanto essere presi gli opportuni provvedimenti.

Si rileva, inoltre, che il DL 24.01.2012 convertito con modifiche in legge (L. 24 marzo 2012, n. 27) stabilisce che un Decreto del MATTM dovrà indicare i criteri per poter considerare sottoprodotti le terre e rocce di scavo e dal momento della sua emanazione sarà abrogato l'art. 186 del Dlgs 152/06. Fino all'emanazione di tale Decreto (termine per emanazione del Decreto già scaduto il 24.05.2012), resta in vigore l'art. 186 del TU Ambiente e pertanto la possibilità e modalità di utilizzo di tali materiali è indicata nell'articolo stesso.

Gestione rifiuti speciali

Come già riportato nella precedente comunicazione (prot. 51118 del 20.07.2012) le modalità indicate nella documentazione di riferimento consegnata nel 2008 e nelle integrazioni non sono corrette per quanto riguarda la gestione dei fanghi di decantazione dell'impianto di depurazione delle acque. In particolare, al punto 2.1.4. della documentazione progettuale del 2008 e al punto 4 della documentazione integrativa (prot. 53637 del 31.07.2012) si indica che questi verranno riutilizzati all'interno della cava per la realizzazione di rampe di accesso. Allo stato attuale della normativa, tali materiali sono però assoggettati al DLgs 152/06 come riportato anche negli indirizzi della Direzione tecnica di ARPAT che si allegano e il loro riutilizzo, per come indicato dalla ditta, è sottoposto ad una specifica procedura di autorizzazione da parte della Provincia di Lucca e non risulta che il procedimento sia stato attivato.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. in occasione di un eventuale utilizzo di esplosivi, dovrà essere effettuato un monitoraggio anche al fine di valutare la necessità di richiedere specifiche deroghe all'autorità competente;
2. l'eventuale riutilizzo dei rifiuti speciali all'interno dell'area estrattiva (nello specifico fanghi di decantazione) deve essere autorizzato dall'autorità competente;
3. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sver-

samenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;

4. qualora venissero intercettate cavità ipogee di una certa rilevanza, la ditta dovrà darne comunicazione a tutti gli enti competenti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, adottando immediatamente misure atte a garantire una adeguata protezione della stessa cavità e dei flussi idrici sotterranei da possibili inquinamenti. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere descritte le misure adottate;
5. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (sottoprodotto, terra e rocce da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
6. qualora si intenda stoccare in cava una parte del materiale detritico per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinamento di solidi da parte delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche si rimanda allo specifico contributo della Provincia di Lucca.

Si sottolinea che in caso di mancata attuazione delle prescrizioni riportate, il parere di questo Dipartimento è da intendersi negativo.

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico

Dott. Marco Longo



Allegati: -

Allegato 2



Servizio Ambiente

Ufficio Acque - Aria - Clima Acustico - V.I.A.

Al Servizio Pianificazione
Territoriale e Mobilità
SEDE

Oggetto: L.R. 10/10 norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. **Cava Faniello**. Ditta Tre Elle Srl srl. **Protoga dell'autorizzazione all'escavazione**. Comunicazioni

In riferimento alla richiesta di contributo formulato da codesto ufficio in data 26.07.2012, con la presente questo Servizio, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti in data 25.06.2012 con nota prot. 127568, nonché la documentazione integrativa di cui alla nota 148800 del 27.07.2012, tenuto conto che la ditta dichiara che non è previsto alcun tipo di scarico (sia di acque di lavorazione, che di AMPP) esprime parere favorevole al Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti, con le seguenti prescrizioni:

1. Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva dovrà essere trasmessa a questo Servizio, la **documentazione fotografica** a colori che dia conto dei seguenti aspetti:
 - 1.1. pompe di rilancio che dalle vasche di raccolta acque di pioggia invia all'impianto di riciclo delle acque.
 - 1.2. particolare degli scarichi delle AMD, qualora presenti, eccedenti la capacità di accumulo delle vasche destinate alla raccolta delle AMPP e loro punto di recapito.
2. Entro il medesimo termine di cui al punto 1 dovrà essere trasmessa una planimetria dei flussi idrici in cui siano adeguatamente rappresentate le correnti di AMD eccedenti la capacità di accumulo delle vasche di pioggia ed il loro punto di scarico.

Per quanto attiene gli aspetti inerenti alle emissioni in atmosfera, questo Servizio nella Conferenza dei Servizi del 26.07.2012, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni diffuse di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., previa acquisizione del parere di competenza (DPR 380/01 e RD 1265/34) del Comune di Vagli.

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Massimo Antonelli)



Ministero per i Beni e le Attività
Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DELLA TOSCANA - FIRENZE

MBAC-SBA-TOS
ARC_PROT
0013152 08/08/2012
Cl. 34.19.07/178

*Comunicazione trasmessa solo via fax, sostituisce
l'originale (art.6, comma 2 della L.412/91 e ss. ii. e
mm.)*

OGGETTO: Comune di Stazzema (LU)

Intervento: "Cava Faniello - cava Carcaraia Arabescato".

Proponente: Ditta TRE ELLE. s.r.l. e Ditta I.M.G.

Procedimento: Pronuncia di compatibilità ambientale art. 56 ex L.R. 10/2010 e s.m.i.

Responsabile del Procedimento: Parco Regionale Alpi Apuane

Parere per Conferenza dei servizi in data 10.08.2012

(rif. ns. prot. 12273 del 02.07.2012, CL 34.19.07 / 179)

PARCO ALPI APUANE
art. 5 L. n. 241/90
ASSEGNAZIONE UFFICIO
u.o. *U. L. T. C.*
08/08/2012 DIRETTORE
RESPONSABILE
Sig. _____

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Toscana
Lungarno Maria Luisa de' Medici 4
FIRENZE
FAX 055.27189700

Risposta al Foglio del 02.08.2012
Div. Sez. N° 13094

PARCO ALPI APUANE
ARCHIVIO
- 9 AGO 2012
Protocollo N. *3389*
Cat. Cl. Fasc. _____

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici,
Paesaggistici, Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le Province di Lucca e
Massa Carrara
Fax 0583.416565

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
FAX 0584.758203

In riferimento alla procedura in oggetto avviata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, esaminata la documentazione progettuale trasmessa, questa Soprintendenza rileva che il territorio del Comune di Stazzema non è interessato da alcuna attività estrattiva e pertanto si rinvia al parere rilasciato per il Comune di Vagli di Sotto con ns. nota prot. 12620 del 30.07.2012.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Emanuela Paribeni

Ufficio Distaccato SBAT - Pisa

Tel.: 050-27018; Fax: 050-9919819

cell.: 335-1449168

E-mail: emanuela.paribeni@beniculturali.it

EP/ep 08.07.2012

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Dott. Andrea Pessina

Andrea Pessina

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana